

INTEGRAZIONE PER NORME ANTI COVID-19 /Green Pass

AL REGOLAMENTO INTERNO

avvio a.s. 2021/2022

delibere CdD n.10 del 13 settembre 2021- CdI n 2 del 13 settembre 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI N.2" - NAPOLI
Prot. 0006763 del 13/09/2021
02 (Uscita)

SALVO ULTERIORI MODIFICHE e/o INTEGRAZIONI PREVISTE DALLE NORME

Il presente Patto ha valore dal momento della sottoscrizione per tutta la durata del percorso formativo dello studente nell'I.C. "G. PASCOLI 2" e sarà integrato tacitamente in base ad eventuali nuove norme emanate, anche legate all'emergenza Covid.

I. Dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, per accedere ai locali scolastici, deve possedere, con l'obbligo di esibizione, la certificazione verde COVID-19, anche nota come CERTIFICATO VERDE.

II. COME OTTENERE IL CERTIFICATO VERDE

Esso viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 2. Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 3. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. nelle 48 ore precedenti; NB: La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ed ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

III. SOGGETTI CHE NON POSSONO AVERE IL CERTIFICATO VERDE

Nei casi in cui sussistano comprovate specifiche e documentate condizioni cliniche che rendano la vaccinazione anti SARS-CoV-2 controindicata in maniera permanente o temporanea, è previsto che sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso ai luoghi di lavoro, secondo le norme di riferimento.

IV. MISURE DI PREVENZIONE

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", deve comunque essere consapevole della necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

V. VERIFICA DELLA PRESENZA DEL CERTIFICATO VERDE

I soggetti delegati dal dirigente scolastico alla verifica avranno il compito di fare entrare nell'istituto solo ed esclusivamente i lavoratori muniti di CERTIFICATO VERDE attivo secondo le indicazioni dell' informativa al personale del dirigente scolastico prot. n. 6170 del 29/08/2021

Con decreto 122 del 10 settembre 2021 è obbligatorio per tutti coloro che entrano nelle strutture della scuola, ad eccezione degli alunni, possedere ed esibire il green pass al personale delegato dal dirigente scolastico al controllo.

VI. MANCANZA DEL CERTIFICATO VERDE

1. Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" ed il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola (Nota n.1237/2021);

2. "A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

VI. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art.13 GDPR si precisa quanto segue: Titolare del Trattamento, per la sola fase di verifica, è l'Istituto scolastico in persona del Dirigente.

VII. Il Titolare, nell'ambito del processo di verifica, non raccoglierà alcun dato (ad eccezione dei casi in cui sia necessario giustificare l'assenza dal lavoro). Il verificatore si limiterà a utilizzare l'App preposta per autorizzare l'ingresso a scuola da parte del lavoratore. L'App in questione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità, e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (Art.13 DPCM17 giugno 2021). Nessun dato verrà registrato, pertanto non esistono termini di conservazione. Il lavoratore è obbligato a mostrare il Green Pass, in mancanza non potrà accedere all'edificio. La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati è evidentemente di derivazione legislativa. Sono riconosciuti i diritti di cui agli artt.15 e ss del GDPR oltre alla possibilità di presentare una segnalazione al garante della Privacy.

VIII. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia all'informativa per i dipendenti pubblicata sul sito della scuola. prot. n. 6170 del 29/08/2021 ed al DL 111 del 6 AGOSTO 2021.